

COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 8 DEL 11-05-20

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di maggio, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

MARINELLI RENZO	P	DE LEONE RENATO	P
GREGORI ESPERIA	P	CAVALLARO CLAUDIO	P
CALMANTI FABRIZIO	P	ANTONOZZI DANIELE	P
CIOLI CLAUDIO	P	FARABOLLINI DARIO	P
BISBOCCI EDOARDO	A	LIBERATI PACIFICO	P
CESANELLI PAOLO	P	MANCINI FABRIZIO	P
CALAFIORE STELVIO	P		

=====

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[1] Presenti n.[12]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Assume la presidenza il Sig. MANCINI FABRIZIO
PRESIDENTE

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

CIOLI CLAUDIO
CAVALLARO CLAUDIO
LIBERATI PACIFICO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il presidente del consiglio, collegato in videoconferenza con i consiglieri presenti, dopo aver introdotto l'argomento all'ordine del giorno e terminata la discussione riportata in calce al presente atto sottopone la proposta a votazione.

Udita la discussione;

Vista e qui richiamata integralmente nei contenuti, la proposta di deliberazione del responsabile del servizio finanziario;

Premesso che sulla proposta succitata ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, il responsabile del servizio finanziario per quanto riguarda la regolarità tecnica ed il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto l'art. 42 del T.U.E.L.;

Con il seguente risultato della votazione, espresso per alzata di mano, accertato dagli scrutatori ricognitori di voti e proclamato dal Presidente:

Assegnati.....13;

Presenti 12;

Assenti 1;

Votanti 10;

Astenuti..... 2 (De Leone e Cavallaro) ;

Voti favorevoli n. 8;

Voti contrari n.... 2; (Antonozzi e Farabollini ;

DELIBERA

1. che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della medesima;
3. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020;
4. di dare atto che le tariffe della TARI approvate per l' anno 2020, ai sensi del comma 5, art.107, del D.L. n.18/2020, sono le stesse di quelle adottate per l'anno 2019 e come disposto dallo stesso comma si procederà, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020 e all'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dai due PEF, conguaglio che può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
5. di riservarsi l'opportunità di adottare misure di agevolazione entro il 30 giugno 2020, termine previsto per la delibera di approvazione delle tariffe TARI, nei confronti di quelle categorie non domestiche che sono state costrette a sospendere o ridurre la loro attività a causa dell'emergenza Covid-19;
6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000;
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione

sul sito informatico dello Ministero medesimo.

SUCCESSIVAMENTE

Valutata l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione, il presidente sottopone a votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità.

Con il seguente risultato della votazione, espresso per alzata di mano, accertato dagli scrutatori ricognitori di voti e proclamato dal Presidente:

Assegnati.....13;

Presenti 12;

Assenti 1;

Votanti 10;

Astenuti..... 2 (De Leone e Cavallaro) ;

Voti favorevoli n. 8;

Voti contrari n.... 2; (Antonozzi e Farabollini ;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*";

VISTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le

indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti»* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente nell'allegato alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a

fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili ai medesimi, nella bollettazione che verrà emessa a decorrere dal 1° luglio 2020;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI,

l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19 e nello specifico dalla situazione di quelle categorie di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l'attività o a esercitarla in forma ridotta;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore

ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

CONSIDERATO, in particolare, che l' art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, dell'art. 107, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO della situazione di criticità in cui si trovano molte utenze non domestiche che sono state costrette a sospendere o ridurre la loro attività per l'emergenza da Covid-19;

RITENUTO necessario valutare l'opportunità di adottare nei confronti di tali categorie delle agevolazioni entro il 30 giugno prossimo, termine previsto dall' art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 per la delibera di approvazione delle tariffe TARI;

RICHIAMATA la delibera d Giunta comunale n 50 del 01.04.2020 con la quale si rinvia al 30 settembre il pagamento della prima e seconda rata TARI;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il

28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il Bilancio di Previsione e il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001,

n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

P R O P O N E

- che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare l'allegato "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della medesima;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020;
- di dare atto che le tariffe della TARI approvate per l'anno 2020, ai sensi del comma 5, art.107, del D.L. n.18/2020, sono le stesse di quelle adottate per l'anno 2019 e come disposto dallo stesso comma si procederà, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020 e all'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dai due PEF, conguaglio che può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- di riservarsi l'opportunità di adottare misure di agevolazione entro il 30 giugno 2020, termine previsto per la delibera di approvazione delle tariffe TARI, nei confronti di quelle categorie non domestiche che sono state costrette a sospendere o ridurre la loro attività a causa dell'emergenza

Covid-19;

- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Castelraimondo, 28.04.2020

Il Responsabile del servizio finanziario
Dr. ssa Paola Cingolani

DISCUSSIONE
PRESIDENTE

Punto 5 all'ordine del giorno, riguarda l'approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2020. Cedo la parola sul punto al Consigliere Cesanelli, prego.

CONS. CESANELLI

Grazie, Presidente. Diciamo subito che per quanto riguarda le tariffe Tari rimangono immutate. Vorrei precisare tuttavia che sulla base del PEF, Piano economico e finanziario, che verrà redatto dopo la comunicazione da parte dell'autorità preposta, che è l'Ata per la provincia di Macerata, per quanto riguarda appunto il discorso dei rifiuti, verrà appunto introdotto questo nuovo piano economico finanziario che poi dovrà essere sottoposto all'autorizzazione da parte dell'Arera, da parte dell'organo preposto. Questo dovremmo farlo entro il 31 dicembre e probabilmente questo argomento verrà portato in un Consiglio entro qualche mese secondo quanto indicato dal Segretario. Grazie.

PRESIDENTE

Ringrazio il Consigliere Cesanelli. Ci sono interventi su questo punto?

CONS. DE LEONE

Volevo chiedere una cosa se possibile, se a questo punto possiamo avere un aggiornamento sui piani futuri per la raccolta anche dei rifiuti, visto che stiamo anche sperimentando e ci sono in sperimentazione anche altre tipologie di raccolta, se questo può servire soprattutto ad abbassare anche i costi.

PRESIDENTE

Ringrazio il Prof. De Leone.

CONS. CESANELLI

Su questo punto magari più di me potrebbe essere indicato a rispondere l'Assessore Torregiani forse. Noi sappiamo che da quest'anno a titolo sperimentale è partita la raccolta puntuale, però su questo lascerei la parola a Elisabetta se sei d'accordo.

ASS. TORREGIANI

Buonasera a tutti. Come sapete da quest'anno è partita la sperimentazione della tariffa puntuale, però come abbiamo detto quest'anno sarà una tariffazione che andrà parallelamente, cioè non cambierà nulla per il 2020 e poi si applicherà nel 2021. Erano previste anche riunioni con i cittadini per verificare come stava andando questa tariffazione puntuale. Chiaramente capite bene che questa pandemia ha un po' sconvolto anche tutta questa architettura. Stiamo andando avanti nel controllo, però ancora io non ho potuto fare la riunione con sia Cosmari sia con la ditta che sta facendo le verifiche; mi riprometto di farla nelle prossime settimane e poi magari prossimamente vi potrò aggiornare anche come sta andando. Ripeto, purtroppo a questo punto dovevamo già averlo fatto, ma c'è stato questo problema molto più grave che ha scardinato tutte le deadline che c'eravamo dati.

PRESIDENTE

Ringrazio l'Assessore Torregiani per l'intervento. Ci sono altri interventi sul punto?

CONS. DE LEONE

Se posso fare un piccolo intervento, ringrazio l'Assessore Torregiani, volevo una precisazione se almeno ci si immagina che queste nuove tipologie di raccolta dei rifiuti possano abbassare i costi e quindi prevedere nel futuro un abbattimento, quindi non soltanto un mantenimento della quota dei costi per la Tari ma una diminuzione per le famiglie.

ASS. TORREGIANI

Dovevamo fare queste verifiche, incrociando i dati che avevamo. Allora io come ho detto prima ancora queste verifiche non sono stata in grado di poterle fare insieme a chi sta conducendo questo, appena sarà possibile ve lo farò sapere perché i dati non sono ancora arrivati, perché come ripeto ci sono tanti problemi, sennò a quest'ora avevamo tutto in mano. Mi riprometto di fare questa verifica. Comunque se rispetto ai dati che avevamo prima di partire con la sperimentazione perché Cosmari comunque aveva controllato quello che si faceva, chi faceva bene la raccolta differenziata avrebbe pagato sicuramente bene. Fare bene la raccolta differenziata significa come voi sapete non conferire sacchetti gialli a metà, quindi conferirli pieni perché più conferisci le RSU e più la quota aumenta. Però ripeto sarò molto più precisa prossimamente.

PRESIDENTE

Ringrazio il Professore De Leone e l'Assessore Torregiani. Ci sono altri interventi?

CONS. DE LEONE

Solo per ringraziare anch'io l'Assessore Torregiani Elisabetta e spero che quanto prima possiamo avere questi dati in maniera tale che possiamo anche vedere come potrà muoversi questa tassa sui rifiuti nel prossimo futuro.

PRESIDENTE

Va bene. Allora se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione sul punto, partendo dai voti contrari. Antonozzi e Farabollini contrari. Astenuti Cavallaro e De Leone. Voti favorevoli tutta la maggioranza.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI:

CONTRARI: 2 (Antonozzi, Farabollini)

ASTENUTI: 2 (De Leone, Cavallaro)

PRESIDENTE

Votiamo anche l'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti contrari? Antonozzi e Farabollini. Astenuti? Cavallaro e De Leone. Favorevoli gli altri.

VOTAZIONE immediata eseguibilità

FAVOREVOLI:

CONTRARI: 2 (Antonozzi, Farabollini)

ASTENUTI: 2 (De Leone, Cavallaro)

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to MANCINI FABRIZIO f.to BISELLO DR.SSA ROBERTA

E' copia conforme all'originale.
Li, 04-06-20

Il Resp.Serv.AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
- inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità , ai sensi dell'art. 126, c. 1^, del D.Lgs. 267/2000:

Li 04-06-20 Prot. N. Il Segretario
Il Responsabile public. BISELLO DR.SSA ROBERTA

F.to GALLITRI DR. DIEGO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva

- in data perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000)
- in data decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Responsabile public.
f.to GALLITRI DR. DIEGO

EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 267/2000:

- () art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000;
- () art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;

Li, Il Segretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

- in data per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3^ del D.Lgs. 267/2000;
- in data non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C., prot. n. ;
- in data per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 1^ del D.Lgs. 267/2000;

Li, Il Responsabile public.
GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 04-06-20 al 19-06-20 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.

Li, Il Responsabile public.
F.to GALLITRI DR. DIEGO